

I DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI: L'USO SCENOGRAFICO DI IMMAGINI E LE PRECISAZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO

di ALESSIO BONAFINE*

Con la sentenza n. 2156 del 27 aprile 2015 il Consiglio di Stato affronta il tema dei limiti allo sfruttamento dei diritti audiovisivi sportivi per i soggetti non concessionari.

La sentenza origina da fatti così riassumibili.

Una rete televisiva regionale trasmette, in più di un'occasione e in diverse fasce orarie, immagini di alcuni incontri di calcio del campionato di Serie A in violazione del divieto di diffusione una volta decorse 48 ore dalla conclusione dell'evento.

Accertata l'infrazione, l'AGCOM adotta provvedimento di irrogazione di sanzione per inosservanza dell'art. 5, 3° comma, del d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'art. 3, 2° e 3° comma, del Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva allegato alla delibera AGCOM n. 405/09/CONS del 17 luglio 2009.

Avverso di esso l'emittente propone impugnazione davanti al Tar Lazio che, però, ritenendo infondate le censure sollevate, rigetta il ricorso.

Della questione viene quindi investito il Consiglio di Stato chiamato a verificare la correttezza della pronuncia impugnata e ritenuta erronea dalla società ricorrente sotto diversi profili.

In particolare, quest'ultima denuncia l'infondatezza della contestata violazione della normativa sull'impiego delle immagini degli eventi sportivi.

Quelle diffuse durante le trasmissioni andate in onda avrebbero avuto, per parte ricorrente, una valenza esclusivamente scenografica, essendo state sfruttate in programmi di intrattenimento con ospiti in studio e trasmesse prive di commento su monitor utilizzato solo da sfondo per la programmazione.

L'uso fatto di tali immagini, quindi, non avrebbe integrato alcuna lesione ai diritti audiovisivi dei concessionari, ma configurato piuttosto un atto di libero esercizio della facoltà di riassunto, citazione e riproduzione di brani, nonché di comunicazione al pubblico, quando effettuati per uso di critica e discussione ai sensi dell'art. 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

In secondo luogo, l'emittente lamenta l'insussistenza dei presupposti per l'accertamento della responsabilità legata alla violazione della normativa richiamata per mancanza dell'elemento soggettivo.

In altri termini, nessuna condotta, né dolosa né colposa, sarebbe stato possibile addebitarle posto che le trasmissioni erano state integralmente realizzate da un inserzionista terzo nell'ambito di spazi autogestiti.

In ultimo, si censura la sentenza del Tar Lazio per la violazione dell'art. 51, 5° comma, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 in quanto erroneamente non applicato, quale fonte di riduzione della sanzione irrogata, al caso in oggetto.

* Avvocato, Dottorando di ricerca nell'Università Europea di Roma.

L'iter motivazionale dei giudici di Palazzo Spada origina dal testo normativo di riferimento.

In effetti, l'art. 5, 3° comma, del d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 e l'art. 3, 2° e 3° comma, del Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ammettono le emittenti televisive nazionali e locali alla trasmissione delle immagini di competizioni sportive per cui non abbiano acquistato il diritto oneroso allo sfruttamento solo se *“salienti e correlate”* e purché la diffusione avvenga nell'ambito di *“telegiornali”* anche sportivi nel rispetto di determinati limiti temporali (*“durata non superiore a otto minuti complessivi per giornata e comunque non superiore a quattro minuti per ciascun giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per singolo evento, decorso un breve lasso di tempo dalla conclusione dell'evento, comunque non inferiore alle tre ore, e fino alle quarantotto ore successive alla conclusione dell'evento medesimo”*).

Al di fuori di tali condizioni, quindi, la riproduzione è illecita, a nulla rilevando le modalità di trasmissione delle immagini e la circostanza che le stesse siano impiegate solo come *“contorno”* e *“sfondo”* per le discussioni tenute dagli ospiti in studio.

Allo stesso modo, nemmeno il richiamo all'art. 70 della legge 633/1941 può dirsi pertinente poiché quando, come nel caso deciso dal Consiglio di Stato, le tecniche concrete di utilizzo delle immagini sono sostanzialmente coincidenti con l'uso normale fatto delle stesse dal concessionario esclusivo, non può dubitarsi della lesione dei diritti audiovisivi ceduti in esclusiva dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A.

Il fondamento della responsabilità della ricorrente è quindi da rintracciare nelle modalità di trasmissione delle immagini, a prescindere da chi le abbia materialmente curate.

Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività audiovisiva è infatti responsabile dei contenuti emessi senza che rilevino i rapporti eventualmente intrattenuti con gli autori dei programmi e salva, comunque, ogni possibile rivalsa nei confronti di chi abbia materialmente cagionato l'evento sanzionato.

Anche l'ultima censura è ritenuta infondata dal Consiglio.

Stante la chiara formulazione del testo normativo, la riduzione delle sanzioni previste dal 5° comma dell'art. 51 del d.lgs. n. 177 del 2005, non opera con riferimento a tutti i provvedimenti sanzionatori posti in essere dall'Autorità ma solo in relazione alle specifiche violazioni indicate analiticamente nel comma 1 (e richiamate nel comma 2), fra le quali non rientrano quelle oggetto di esame e ritenute piuttosto riconducibili alle condotte e ai poteri sanzionatori di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Nemmeno sotto tale profilo, quindi, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto di potere accogliere le lamentate violazioni, ricostruendo piuttosto il regime applicabile ai soggetti non concessionari per lo sfruttamento dei diritti audiovisivi alla luce dei principi di correlazione delle immagini, di limitazione temporale del loro utilizzo nonché di oggettività della responsabilità.

Il segno tangibile della necessità di attualizzare in via interpretativa l'esigenza, già avvertita in sede legislativa, di tutela dei diritti acquistati a titolo onerosi ed in esclusiva dai concessionari.